



Automobile Club d'Italia



Via Salvator Rosa, 24/26 – Tel. 0824 314849 - c.a.p. 82100 – Benevento
pec: automobileclubbenevento@pec.aci.it – sito internet: www.benevento.aci.it
cod.fisc./p.iva: 00053030623

**DETERMINAZIONE N. 7/2020
del 30 aprile 2020**

IL DIRETTORE DELL'AUTOMOBILE CLUB DI BENEVENTO

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il provvedimento di nomina a responsabile dell'Automobile Club di Benevento, DRUAG del 20 marzo 2020;

VISTA la delibera del Presidente n. 8 del 30 aprile 2020 concernente l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

VERIFICATA la condizione di impossibilità di corrispondere a tali esigenze con il personale in servizio presso l'Ente, in quanto non sussistono all'interno dell'Automobile Club figure professionali dotate delle capacità e dei requisiti previsti;

DATO ATTO pertanto, che si rende necessaria l'esternalizzazione del servizio di cui trattasi e di procedere alla designazione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 - di un responsabile del servizio prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, esterno, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo, che svolga le funzioni assegnategli dalla legge e curi l'assolvimento degli adempimenti ad esso connessi nonché l'affidamento di tutte le attività e servizi atti a tutelare la salute e salvaguardare la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (RSPP);

VISTO lo schema di contratto per l'affidamento del servizio di RSPP allegato alla presente;

RAVVISATA la necessità di affidare il servizio di RSPP e medico competente, secondo lo schema di contratto allegato alla presente;

RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio in oggetto per il periodo dal 01/05/2020 al 30/04/2021;

RILEVATO che il sopra citato affidamento di servizi a soggetto esterno è un incarico non rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., bensì, per la propria continuità e obbligatorietà di legge, deve essere inquadrato giuridicamente in quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) in quanto riconducibile nella nozione di appalto di servizi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO il decreto correttivo al codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 56/2017 che nella nuova formulazione della lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede ora che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che l'importo stimato del servizio è pari ad € 1.500,00 oltre IVA, quale importo comprensivo di tutti i costi per tutte le prestazioni indicate nello schema di contratto allegato alla presente determinazione;

RAVVISATA l'urgenza di procedere all'affidamento dei servizi sopra descritti;

TENUTO CONTO che si è proceduto ad una verifica sul mercato di riferimento dei costi per i servizi oggetto dell'appalto rilevando che la cifra è congrua se non inferiore ai valori attuali di mercato;

VISTE le linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, in attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs n.50/2016, responsabile del procedimento RUP è il direttore dell'Ente, in virtù della nomina a responsabile dell'Ente su richiamata;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 25 ottobre 2019, verbale punto 5, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dagli Organi dell'Ente;

VISTO il budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25 ottobre 2019;

VISTO l'art.1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha aumentato la soglia relativa all'obbligo di ricorrere al mercato elettronico da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

VERIFICATA la pronta disponibilità dell'ing. Antonio Ianniello, Amministratore Unico della società SCAIT Srl con sede legale in Fisciano (SA) via Isolella n. 15, partita IVA – C.F. 05259970654 che offre il servizio al prezzo sopraindicato e in tempi celeri;

PRESO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC lo smart CIG n ZAC2CDC4F2;

VISTO il DURC regolare;

DETERMINA

1. di approvare e di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare lo schema di contratto per l'affidamento del servizio di "responsabile del servizio di prevenzione e protezione e servizi/attività connesse alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, comprensivo di medico competente, sorveglianza sanitaria e supporto amministrativo decisionale", allegato alla presente determinazione e che ne è parte integrante e sostanziale;
3. di affidare l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno (RSPP) dell'Automobile Club Benevento, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 81/2008 alla SCAIT Srl nella persona dell'Ing. Antonio Ianniello munito dei titoli necessari allo svolgimento dell'incarico nonché tutte le attività e servizi atti a tutelare la salute e salvaguardare la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, come meglio precisato nello schema di contratto allegato, per il periodo dal 01/05/2020 al 30/04/2021, ad un costo complessivo di € 1.500,00 oltre IVA;
4. di procedere alla sottoscrizione del contratto di cui sopra, apportando, eventualmente modifiche formali e non sostanziali del contenuto;
5. di prendere atto che il RUP è il dott. Attilio Iannuzzo, responsabile dell'Automobile Club di Benevento;
- 5 di prendere atto che Il numero di smart CIG assegnato dall'ANAC è ZAC2CDC4F2;
- 6 di impegnare la spesa prevista sul budget 2020 alla voce B7;
- 7 di provvedere al pagamento del servizio senza necessità di ulteriore atto di liquidazione e a presentazione delle singole fatture acquisite con modalità elettronica e previo controllo informatico del DURC regolare;
- a) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *amministrazione trasparente*.

Benevento, 30 aprile 2020

Il Direttore
f.to Dott. Attilio Iannuzzo

Contratto per l'affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e servizi/attività connesse alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, comprensivo di medico competente, sorveglianza sanitaria e supporto amministrativo decisionale.

CIG: _____.

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, viene stipulato un contratto di prestazione professionale per l'affidamento dell'incarico del servizio di R.S.P.P. esterno

tra:

l'Automobile Club Benevento, di seguito denominato anche "Ente", con sede in via Salvator Rosa, 24/26 Benevento (BN), CAP, P.IVA 00053030623 C.F. 00053030623, rappresentato dal Responsabile sig. _____ nato a _____ il _____,

e

il sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di _____ della società _____ con sede legale in _____ via _____ n° _____ partita IVA – C.F. _____, di seguito anche denominato "Affidatario";

visto

- che per svolgere l'attività di R.S.P.P. si deve essere in possesso dei titoli previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- che all'interno dell'Automobile Club Benevento non vi è personale con i requisiti per svolgere tale attività;
- che l'Affidatario non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Rapporto

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di servizi consistente nello svolgimento di attività con le modalità e termini di seguito convenuti.

Art. 2 – Oggetto della prestazione

L'oggetto della prestazione è il seguente: l'Affidatario, per ciascun anno di valenza del presente contratto, si impegna ad ottemperare ai seguenti oneri/servizi/attività:

- a. assunzione del ruolo di RSPP in capo al sig. _____ (Amministratore unico della società _____) ed in capo alla società _____ con sede in _____ via _____ n. __, per lo svolgimento di tutte le attività previste e connesse al ruolo dalle normative vigenti in materia;
- b. individuazione, a seguito di sopralluogo con report fotografico e descrittivo, dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base delle specifiche conoscenze dell'organizzazione;
- c. stesura del Documento di valutazione dei rischi;
- d. elaborazione per quanto di competenza delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28 comma 2 del D. Lgs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
- e. assistenza per l'elaborazione delle procedure di sicurezza;
- f. predisposizione e realizzazione dei programmi di informazione, formazione e addestramento normativamente previsti con particolare riferimento alla formazione di squadre di pronto intervento;

- g. predisposizione e partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all' art. 35 del D.lgs 81/2008 e relativa verbalizzazione;
- h. redazione Piano di emergenza;
- i. fornire ai dipendenti le informazioni di cui all'art. 36 del D.lgs 81/2008;
- j. predisposizione della modulistica per l'effettuazione delle prove di evacuazione e di prevenzione dal terremoto e dall'incendio;
- k. controllo della documentazione di supporto all'attività del servizio di prevenzione e protezione e supervisione dei piani di evacuazione;
- l. assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di vigilanza e di controllo;
- m. assistenza per l'istituzione/tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi" –DPR 37/98 – del "Registro delle Manutenzioni", del "Registro di Carico e Scarico" dei materiali tossico-nocivi;
- n. assistenza nell'organizzazione della Squadra di Emergenza;
- o. assistenza nell'individuazione della segnaletica da affiggere all'interno della struttura;
- p. assistenza nell'individuazione della fornitura di dpi, dpc e attrezzature antincendio;
- q. supervisione delle pratiche relative alla valutazione del rischio per stress lavoro correlato;
- r. individuazione del Medico competente ed attività ad esso connesse (con costo a carico dell'Affidatario);
- s. sorveglianza sanitaria annuale;
- t. erogazione corsi di formazione addetti primo soccorso;
- u. erogazione corsi di formazione per lavoratori;
- v. erogazione corsi di formazione addetti antincendio;
- w. erogazione corsi di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- x. erogazione di ogni altro corso obbligatorio per legge;
- y. aggiornamento rischio COVID-19 e tutte le attività connesse;
- z. redazione protocolli di sicurezza;
- aa. supporto per contratti di manutenzione impianti obbligatori;
- bb. supporto per affidamento lavori, servizi e forniture inerenti alla sicurezza

Si specifica che i costi per tutte le prestazioni indicate dalla lettera a alla lettera bb sono a carico dell'Affidatario e che l'Ente erogherà esclusivamente il compenso pattuito all' Affidatario di cui all'offerta presentata. Nel prezzo convenuto, per tutte le attività indicate e riconducibili al personale, si fa riferimento ad un personale a qualsiasi titolo riferibile all'Ente, fino a 4 unità.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dei servizi

L' Affidatario, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Ente e dovrà garantire la propria presenza per assicurare la realizzazione dell'attività.

Inoltre si precisa che l'assunzione dell'incarico comprenderà gli interventi di carattere ordinario di seguito elencati:

- 1) gli accessi costanti al luogo di lavoro sono conseguenti alla creazione di una rete stabile di comunicazione tra R.S.P.P. e datore di lavoro, e, se necessario con medico competente, (obbligatorio se l'azienda abbia più di 15 dipendenti) almeno una volta all'anno attraverso la riunione periodica dei rischi come previsto dall'articolo 35 de D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Il canale attraverso il quale i suddetti verbali dovranno essere inoltrati all'Ente dal professionista R.S.P.P. sono regolati dal sottostante comma 1:
 - a. incontro diretto con datore di lavoro, dirigenti e preposti;
 - b. posta elettronica;
 - c. telefono per le cose urgenti ed indifferibili;

- d. per l'ordinario si terranno appositi verbali redatti in duplice copia, uno per il datore di lavoro, uno per il professionista controfirmato dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e in sua assenza da un facente funzioni;
- 2) il datore di lavoro dovrà comunicare preventivamente all'R.S.P.P. qualsiasi variazione, trasformazioni o acquisto di nuovi macchinari oltre a quelli esistenti, ed inoltre qualsivoglia intervento di appalto e se disciplinato di sub-appalto, sempre per tramite dei medesimi canali;
- 3) il datore di lavoro comunicherà in via scritta i nominativi di: funzionari, preposti, addetti al primo soccorso e antincendio al R.S.P.P. che si occuperà di formarli, o di farli formare a proprie spese.

Art. 4 – Durata del contratto e proroga

L'incarico si svolgerà nel periodo dal 1 maggio 2020 al 30 aprile 2021.

È prevista la possibilità per l'Ente di una proroga tecnica della durata di 6 mesi e/o comunque limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di nuovo affidamento. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ente; il compenso sarà erogato in proporzione al periodo di proroga.

Art. 5 – Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico di RSPP e di tutti gli altri servizi richiesti di cui all'art. 2, della durata di cui all'art. 4, viene determinato in euro 1.500,00 + IVA, che verranno corrisposti previa trasmissione della relativa fattura e verifica di regolarità contributiva. Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi dalla ricezione della fattura elettronica. L'Affidatario dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e all'Affidatario non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Affidatario per l'esecuzione dell'incarico.

Art. 6 – Recesso

L'Ente si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo all'Affidatario il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora il risultato previsto non fosse conforme o non venissero rispettati gli impegni pattuiti.

Art. 7 – Proprietà, riservatezza dei risultati

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Ente.

Pertanto l'Affidatario non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti, aziende o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Ente e con il consenso di quest'ultimo. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo/contabile o i dati personali e/o sensibili di cui l'Affidatario entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati. L'Affidatario è responsabile della conservazione dei dati di cui in possesso nell'ambito dello svolgimento del servizio di RSPP. L'Ente fa presente che i dati raccolti dall'Affidatario potranno essere trattati ed utilizzati esclusivamente per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività di RSPP ed in particolare con tutti gli adempimenti connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto nel rispetto di quanto previsto dal

Regolamento n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione e trattamento dei dati personali. L' Affidatario dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici.

Art. 8 – Responsabilità

L'Ente non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro l'infortunio che l'Affidatario dovesse subire presso i propri locali; questi solleva l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possono derivare dall'espletamento dell'incarico.

Art. 9 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt.2222 e ss. del codice civile.

Art. 10 – Spese di registrazione

In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del soggetto che richiede la registrazione. È a carico dell'Affidatario l'imposta di bollo da applicare al presente contratto.

Art. 11 – Tutela dati personali

Per la tutela dell'Affidatario, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Regolamento n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Art. 12 – Foro competente

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Benevento.

Art. 13 – Accettazione

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Lì _____

p. _____
L'Amministratore Unico
sig. _____

p. Automobile Club Benevento
Il Responsabile
sig. _____

Si precisa che alla sottoscrizione della presente scrittura privata si accettano integralmente ed espressamente tutti gli articoli di cui sopra e nello specifico gli artt.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Letto, confermato e sottoscritto.

p. _____
L'Amministratore Unico
sig. _____

p. Automobile Club Benevento
Il Responsabile
sig. _____